

COMUNE DI GRAMMICHELE

Piano Attuativo
del
Piano Regolatore Cimiteriale

Norme di Attuazione

COMUNE DI GRAMMICHELE
Piano attuativo del Piano regolatore Cimiteriale

CAPO I
INTERVENTI E NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 1 - SUDDIVISIONE DELL'AREA CIMITERIALE

Al fine di garantire una corretta pianificazione generale di tutto il complesso cimiteriale, attraverso una precisa e disciplinata diversificazione degli interventi in funzione delle diverse tipologie di sepoltura esistenti e da realizzare, si è operata la seguente suddivisione dell'intero complesso cimiteriale (**tavola 1 modificata**):

- a) **Area cimiteriale "A"** comprendente la porzione di territorio d'antica realizzazione.
In quest'area sono presenti:
- numerosi manufatti di prevalente interesse storico-artistico e di particolare pregio ambientale, da tutelare;
 - sepolture da salvaguardare;
 - sepolture da completare;
 - sepolture complete non appartenenti alle categorie precedenti;
 - servizi generali.
- b) **Area cimiteriale "B"** comprendente la porzione di territorio determinata dal primo ampliamento.
In questa area sono presenti:
- sepolture da salvaguardare;
 - sepolture da completare;
 - sepolture complete non appartenenti alle categorie precedenti;
 - nuove sepolture a sistema di tumulazione in edifici collettivi,
 - servizi.
1. **Area cimiteriale "C"** comprendente la porzione di territorio destinata alla costruzione di servizi generali, nuove sepolture a sistema di tumulazione (monumentini, cappelle) e tumulazioni in edifici collettivi.
2. La tavola 2 modificata è composta da una legenda; i simboli (lettere, cerchi, rettangoli) indicano lo stato di fatto delle sepolture al momento della rilevazione (settembre 2001).
3. Per sepolture a sistema d'inumazione s'intendono tutte le sepolture i cui feretri sono direttamente posti in piena terra e quindi non inseriti in loculi (campi comuni).
Per sepolture a sistema di tumulazioni si intendono tutte le sepolture deposte, sopra terra e/o sottoterra, all'interno di loculi; i feretri di dette sepolture possono essere ospitati nelle cappelle, in edifici collettivi, in monumentini o "sarcofaghi".
Per monumentino s'intende la sepoltura a tumulazione dotata di basamento ed elemento verticale.

Art. 2 - INTERVENTI AMMESSI

1. Sono ammessi gli interventi di:
- 1a) nuova costruzione;
 - 1b) demolizione e ricostruzione;
 - 1c) completamento
 - 1d) recupero statico, restauro e risanamento conservativo;
 - 1e) ristrutturazione e/o aumento dei posti interrati o interni (cappelle);
 - 1f) realizzazione di posti a sarcofago (al posto dei monumentini);
 - 1g) manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi;
 - 1h) manutenzione ordinaria;
 - 1i) inserimento di epigrafi, portafotografie e illuminazioni votiva.

Gli interventi di cui ai punti 1a), 1b) e 1f) necessitano di concessione edilizia;
gli interventi di cui ai punti 1c), 1d), 1e), 1g) necessitano di autorizzazione edilizia;
gli interventi di cui ai punti 1h) necessitano della sola comunicazione;
gli interventi di cui ai punti 1i) necessitano di permesso rilasciato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. Per tutti i manufatti appartenenti all'area cimiteriale esistente (aree "A" e "B") e individuati come sepolture di interesse storico-artistico da tutelare o come sepolture da salvaguardare, sono consentite i soli interventi di:

- 2a) recupero statico, restauro e risanamento conservativo;
- 2b) ristrutturazione e/o aumento dei posti interrati;
- 2c) manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi;
- 2d) manutenzione ordinaria;
- 2e) inserimento di epigrafi, portafiori, portafotografie e illuminazione votiva.

Resta esclusa la demolizione e ricostruzione. Non possono essere alterati né l'aspetto complessivo originario del manufatto dal punto di vista formale, costruttivo e decorativo, né l'apparato stilistico ed ornamentale, né l'assetto distributivo, né tantomeno i materiali originari costruttivi e di rivestimento, così come previsto dall'art. 10 e 10 bis delle presenti norme.

Gli interventi di cui ai punti 2a), 2b e 2c), necessitano di autorizzazione edilizia;

gli interventi di cui ai punti 2d) necessitano della sola comunicazione;

gli interventi di cui ai punti 2e) necessitano di permesso rilasciato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. Nell'atto di approvazione dei progetti viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nei sepolcri.

Il numero dei posti a tumulazione può essere aumentato in profondità, nelle sepolture autorizzate, fino a raggiungere un totale di dieci (5+5) nelle sepolture a tombinatura doppia, e 5 nelle sepolture a tombinatura semplice.

Nelle cappelle è consentita la realizzazione di ulteriori posti in profondità fino a raggiungere un totale di dieci (5+5); i nuovi posti devono essere realizzati e utilizzati seguendo le stesse prescrizioni previste per i monumentini. Dov'è possibile, ulteriori posti possono essere realizzati anche all'interno delle cappelle. Il numero di posti realizzabili dipende dalle dimensioni della cappella rispettando le misure minime dei loculi (2,25x0,70x0,75).

Non è consentito l'aumento dei posti in profondità nelle sepolture da tutelare di cui all'art. 10 e in quelle da salvaguardare di cui all'art. 10 bis delle presenti norme, fatta eccezione per quelle sepolture dove l'intervento non pregiudichi l'aspetto statico, architettonico e decorativo e si possa attuare lasciando inalterato il monumentino verticale, rimane comunque esclusa la demolizione.

Nel caso di cui sopra la sepoltura dovrà essere ricomposta in tutte le sue parti così come si presentava allo stato originario.

4. Non è previsto l'accorpamento di due o più sepolture, per alcuna tipologia, neanche se contigue ed appartenenti allo stesso concessionario, ad eccezione per le cappelle (**massimo 2 contigue, come da tavole 12 modificata e 12a modificata**) da destinare agli ordini religiosi, alle confraternite e alle associazioni riconosciute.

5. L'ufficio tecnico competente può imporre nel pieno rispetto delle presenti norme, per quei casi che non risultano contemplati nelle stesse, particolari prescrizioni per le sepolture da tutelare e/o salvaguardare.

6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:

a) Nuova Costruzione:

gli interventi interessano le aree libere esistenti all'interno di tutto il territorio cimiteriale. La realizzazione delle sepolture dovrà avvenire secondo le tipologie e le modalità previste dal regolamento e dalle presenti norme;

b) Demolizione e ricostruzione:

gli interventi consistono nella sostituzione totale o parziale di una sepoltura con un'altra analoga o compatibile con le prescrizioni di piano;

c) Completamento:

gli interventi consistono nella realizzazione di tutte quelle opere che mirano al completamento delle sepolture presenti nelle aree cimiteriali A e B (cappelle, sarcofaghi, tombe ecc.).

Per gli eventuali completamenti delle sepolture da tutelare e da salvaguardare si farà riferimento alle specifiche norme.

d) Ristrutturazione e/o aumento dei posti interrati:

tali interventi comprendono la sostituzione di elementi (degradati alterati e trasformati) che costituiscono la sepoltura (cappelle, monumentino, basamento) con altri consentiti dalle presenti norme, nonché l'aumento dei posti interrati secondo quanto stabilito dal presente art. 2 comma 3. **L'aumento dei posti può anche riguardare l'interno delle cappelle, ove tale intervento è possibile.**

e) Realizzazione di posti a sarcofago:

Nei lotti per la realizzazione di tombe a 5 posti (superficie del lotto mq 4,80), con esclusione delle tombe da salvaguardare e/o tutelare, al posto dei loculi interrati e del soprastante monumentino, possono essere realizzati posti a sarcofago per un massimo di tre loculi fuori terra.

Nei lotti per la realizzazione di tombe a 10 posti, (superficie del lotto mq 7,80), con esclusione delle tombe da salvaguardare e/o tutelare, oltre ai loculi interrati possono essere realizzati tre loculi fuori terra (tavola 7 modificata).

e bis) La realizzazione dei posti a sarcofago di cui alla lettera e) precedente è riferita soltanto all'Area Cimiteriale "B". Pertanto, nell'Area Cimiteriale "A", ad esclusione dei siti eventualmente previsti per posti a sarcofago e nell'Area Cimiteriale "C", **non è ammessa la realizzazione di posti a sarcofago.**

f) Recupero statico, Restauro e risanamento conservativo:

Tali interventi sono indirizzati a tutte le sepolture presenti nell'area cimiteriale, con prevalente riferimento alle sepolture da tutelare e da salvaguardare, individuate nelle aree A e B del territorio cimiteriale.

Gli interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi (strutturali, formali, tipologici, stilistici, tecnici e materici nel rispetto dei caratteri storici e architettonici puntuali originari) che costituiscono la sepoltura (ad esempio strutture orizzontali e verticali dei manufatti ivi compresi i monumenti, i basamenti, ecc.) nonché il ripristino, il consolidamento e la ricostruzione di parti originarie crollate, precarie o demolite; l'eliminazione di parti estranee alla sepoltura, storia, tipo e riconoscibilità della stessa;

Gli elementi che mantengono i caratteri originari, ove non sia possibile conservarli, dovranno essere ripristinati o sostituiti con altri uguali per materiali e tecniche costruttive qualità, forma e dimensione; qualora fosse difficile il reperimento di materiali uguali agli originali (ad esempio per esaurimento e/o chiusura delle cave estrattive) dovranno essere utilizzati materiali in armonia con gli esistenti.

g) Manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi:

gli interventi consistono nella sostituzione anche parziale, nel rinnovamento e nella eventuale aggiunta degli elementi di finitura della sepoltura (pietra tombale, rivestimenti lapidei, intonaci e tinteggiatura delle superfici esterne, opere in ferro etc.). Qualora gli interventi riguardano le sepolture da tutelare o da salvaguardare si farà riferimento alle specifiche norme.

h) Manutenzione ordinaria:

gli interventi consistono in tutte quelle opere necessari a mantenere in efficienza la sepoltura (pulitura, piccole riparazioni, trattamenti delle superfici e degli elementi lapidei ecc.) e ad assicurarne l'integrità e funzionalità in ogni singola parte.

i) Inserimento di epigrafi, portafotografie e illuminazione votiva.

Gli interventi consentiti sono riportati nelle relative specifiche tipologie di sepoltura.

7. Gli interventi e tutte le prescrizioni relative al mantenimento della sepoltura e dell'area di sua pertinenza contenute nelle presenti norme e nel Regolamento, se necessari e richiesti, sono considerati obbligatori.
8. **Per la realizzazione di nuove costruzioni, per gli interventi di demolizioni e ricostruzione**, si dovranno osservare le disposizioni di cui alla legge 05.1.1971 n° 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ecc....., nonché della legge 02/02/1974 n° 64.

Per gli altri interventi, ad esclusione della manutenzione ordinaria, sarà sufficiente una relazione di stabilità redatta al completamento dei lavori di un tecnico abilitato.

Art. 3 - ELABORATI DA PRESENTARE

1. Per gli interventi di **nuova costruzione**, deve essere redatto un progetto con particolari costruttivi e decorativi accompagnato da una dettagliata relazione tecnico-illustrativa comprendente tutti i lavori da compiere, l'elenco dei materiali da impiegare nelle strutture, nei rivestimenti, negli arredi, negli elementi decorativi, nelle finiture delle pareti e nelle epigrafi.

Gli elaborati progettuali, redatti da un tecnico abilitato, sono i seguenti:

- a) relazione tecnico illustrativa;
- b) stralcio della planimetria generale del cimitero, con l'individuazione dell'area su cui si vuole intervenire;
- c) rilievo planimetrico dell'area interessata con il relativo contesto in scala 1:50
- d) pianta di tutti i livelli, almeno due sezioni una longitudinale ed una trasversale, tanti prospetti quanti sono i fronti, ognuno contenente le indicazioni per la individuazione di tutti i rivestimenti, tutto in scala 1:20 - 1:25 - 1:50 – 1:100.
- e) particolari costruttivi e decorativi quotati contenenti le indicazioni del montaggio dei rivestimenti, il posizionamento delle fotografie, dei vasi per i fiori, delle epigrafi ed il sistema di allontanamento delle acque meteoriche (quest'ultimo per le sepolture a cappella e a sistema di tumulazione collettiva), in scala 1:10 - 1:20;
- f) almeno una fotografia del lotto assegnato con zone limitrofe e relative sepolture;

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, completamento, ristrutturazione e/o aumento dei posti interrati e interni, recupero statico restauro e risanamento conservativo, **realizzazione di posti a sarcofago**, manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi, deve essere redatto un progetto con particolari costruttivi e decorativi accompagnato da una dettagliata relazione tecnico-illustrativa comprendente tutti i lavori da compiere, l'elenco dei materiali da impiegare nelle strutture, nei rivestimenti, negli arredi, negli elementi decorativi, nelle finiture delle pareti e nelle epigrafi.

La relazione deve comprendere, inoltre, una dettagliata descrizione dei materiali e dello stato di fatto della sepoltura esistente su cui si vuole intervenire.

Gli elaborati progettuali, redatti da un tecnico abilitato, sono i seguenti:

- a) relazione tecnico illustrativa;
- b) stralcio della planimetria generale del cimitero con l'individuazione della sepoltura su cui si vuole intervenire;
- c) pianta di tutti i livelli, almeno due sezioni una longitudinale ed una trasversale, tanti prospetti quanti sono i fronti, ognuno contenente le indicazioni per la individuazione di tutti i rivestimenti, tutto in scala 1:20 - 1:25 - 1:50 – 1:100.
- d) particolari costruttivi e decorativi quotati contenenti almeno le indicazioni del montaggio dei rivestimenti, il posizionamento delle fotografie, dei vasi per i fiori, delle epigrafi con i relativi caratteri ed il sistema di allontanamento delle acque meteoriche

(quest'ultimo per le sepolture a cappella e a sistema di tumulazione collettiva), in scala 1:10 - 1:20;

- e) almeno una fotografia della sepoltura esistente con le zone limitrofe e le relative sepolture;
- f) rilievo completo quotato (piante, prospetti e sezioni) della sepoltura esistente appartenente al complesso cimiteriale comprendente la parte interrata (solo se viene interessata dai lavori), in scala 1:20 - 1:50 - 1:100.

Per gli interventi relativi esclusivamente all'aumento dei posti interrati nelle sepolture a sistema di tumulazione e nelle cappelle, il concessionario è tenuto a presentare i seguenti elaborati: una dichiarazione nella quale si affermi che, qualora gli interventi interessano i manufatti appartenenti all'area cimiteriale esistente e individuati rispettivamente come sepolture da tutelare, *il manufatto può essere smontato e rimontato in tutte le sue parti senza alterarne l'aspetto originario.*

In tal caso gli elaborati di cui sopra devono essere integrati con:

- Relazione tecnica dettagliata (materiali, tecniche di assemblaggio ecc.);
- Rilievo architettonico della sepoltura in scala 1:20 - 1:10;
- Prospetti, sezioni, piante in numero sufficiente a garantire l'esatta posizione degli elementi che la compongono;
- Schema di assemblaggio con numerazione delle relative partizioni.

- 3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, deve essere presentata una comunicazione redatta dal concessionario riportante tutti gli interventi da effettuare.
- 4. Qualora gli interventi si riferiscono alle sepolture da tutelare e da salvaguardare è necessario integrare gli elaborati grafici con i seguenti elaborati:
 - Stato di degrado del manufatto;
 - Gli interventi proposti atti ad eliminare il degrado rilevato;
 - Rilievo in scala 1:10 - 1:20 dell'elemento degradato da sostituire compreso il sistema di montaggio;
 - Rilievo in scala adeguata per la sostituzione delle pietre tombali in cui sono contenuti le epigrafi e le indicazioni dei relativi caratteri, l'elemento sostitutivo dovrà essere uguale per forma, dimensione, materiale e tecniche costruttive a quello da sostituire.
- 5. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere in buono stato di conservazione, a proprie spese, con le opere che si ritengono necessari e con quelle prescritte dalle presenti norme e dal Regolamento, il manufatto oggetto della concessione.

CAPO II NORME PER LA COSTRUZIONE DEL CIMITERO

Art. 4. - ALTEZZE, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, CARATTERISTICHE DEL TERRENO E RECINZIONE

1. ALTEZZE:

Tutte le altezze devono essere considerate dalla quota 0,00 del piano di campagna indicata nelle planimetrie di progetto del Piano Regolatore Cimiteriale Attuativo.

2. SMALTIMENTO ACQUE:

Le acque meteoriche devono essere allontanate dalla muratura mediante gocciolatoi o pluviali da indicare nel progetto, così come previsto dall'art.3 delle presenti norme.

3. CARATTERISTICHE TERRENO:

- a) il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso.
Tale terreno deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua a favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri; tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

- b) La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a una distanza di mt. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
- c) I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
- d) E' possibile adottare provvedimenti tecnici per migliorare la qualità del terreno che non possiede requisiti di completa idoneità, realizzando le fosse di inumazione nel seguente modo:

1. operare uno scavo unico con mezzo meccanico fino alla profondità di circa mt. 2,50, sistemare sul fondo dello scavo un letto di ghiaione con funzione di drenaggio dello spessore di circa mt. 0,30 sul quale disporre i feretri, ricoprire lo scavo con terra costituita per il 50% da sabbia mista.

2. Un ulteriore perfezionamento può essere attuato con la realizzazione di uno scavo con fondo leggermente inclinato verso uno dei lati del campo e la creazione, nella zona più profonda, di un successivo abbassamento e riempimento con pietrame e ghiaia avente funzione di pozzo perdente per la dispersione dei liquami.

- e) Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

4. RECINZIONE:

Il cimitero deve essere recintato, lungo tutto il perimetro, da un muro o altra idonea recinzione, avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano di campagna esterno all'area cimiteriale.

Art. 5 - RAMPE, PERCORSI PEDONALI, SCALE, SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE E FONTANELLE

1. PERCORSI PEDONALI :

- a) *La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di metri 1,50; il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti, deve essere di cm 2,5 e non deve comunque superare i cm 15.*
- b) *I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica, tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione ed avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quella della pavimentazione.*

2. RAMPE:

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a metri 3,20 ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione senza sosta.

3. SCALE:

- a) *La pendenza delle scale deve essere costante, i gradini devono avere una pedata minima di cm 30 ed un'alzata massima di cm 16; il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati.*
- b) *Ogni scala deve essere dotata di corrimano da entrambi i lati.*

4. SEGNALETICA:

- a) L'intera area cimiteriale deve essere provvista di una segnaletica adeguata per evidenziare l'ubicazione di:

* **Cassonetti;**

* **telefoni pubblici;**

* **servizi igienici per i visitatori e il personale addetto;**

* **forno crematorio (se presente);**

- | | |
|--|--|
| * Fontanelle; | * aree per sepolture a sistema di tumulazione in edifici collettivi; |
| * estintori; | * cappelle, ossari e cinerari; |
| * ingressi; | * aree per uomini illustri e benemeriti; |
| * archivi; | * aree per sepolture private a sistema di tumulazione; |
| * servizi generali; | * campi per sepolture a sistema di inumazione; |
| * servizio di custodia; | * aree per sepolture di religione non cattolica; |
| * pronto soccorso; | * zona "A-B"-C", così come indicato nel comma 1 dell'art.1 delle presenti norme; |
| * cappella per cerimonie; | * Ossario comune; |
| * Parcheggi (compresi quelli per le persone disabili | * Area di rispetto cimiteriale. |
| * Viali e aree a verde | * Depositi e magazzini |

b) All'ingresso del cimitero, a vista del pubblico, deve essere esposto una planimetria dell'intero complesso cimiteriale, in scala adeguata, che graficamente individui le aree e tutti punti elencati nel presente comma al punto a).

5. ILLUMINAZIONE:

Non è consentita l'illuminazione elettrica della sepoltura con impianti non autorizzati dal Comune e non conformi.
Sono consentiti ceri e lumini.

6. FONTANELLE:

Le fontanelle devono essere ubicate in maniera tale da poter servire agevolmente l'intero complesso cimiteriale.

Art. 6 - PAVIMENTAZIONE

1. La pavimentazione di tutti i percorsi pedonali, carrabili, delle rampe e delle scale deve essere in materiale antisdrucciolevole; eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione, devono essere contenuti in maniera tale da non costituire alcun ostacolo.
2. La pavimentazione tra i monumenti funerari (compresa nei 50 cm tra una sepoltura e l'altra) e tra la sepoltura e il muro di recinzione deve essere realizzata con inerti naturali e cemento.
3. La pavimentazione dei vialetti pedonali, delle rampe, dei viali carrabili e delle scale può essere realizzata in pietra lavica e pietra sabucina oppure in conglomerato bituminoso a caldo o con mattonelle di asfalto pressate, secondo le caratteristiche delle Aree Cimiteriali "A" e "B" esistenti.

Art. 7 - PARCHEGGI E AREA DI RISPETTO

1. PARCHEGGI:

- a) I parcheggi devono essere ubicati in prossimità degli ingressi del cimitero.
- b) L'area di parcheggio deve essere provvista di impianto idrico, elettrico e fognario, devono inoltre essere previsti cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- c) Nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, di larghezza non inferiore a metri 3,20 riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti ,opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza dei percorsi pedonali e il più vicino possibile agli ingressi del cimitero; la pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.
- d) Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere complanari, se poste su piani diversi il dislivello massimo non può essere superiore a cm 2,5.
- e) Ogni quattro posti macchina deve essere piantato un albero a medio alto fusto.

2. AREA DI RISPETTO:

Negli ampliamenti dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.

CAPO III

Art. 8 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE (TOMBE, CAPPELLE, SARCOFAGHI)

1. Le dimensioni dei lotti destinati alla edificazione delle cappelle e delle edicole funerarie in genere, sono definite nell'atto di concessione del terreno e possono variare tra le varie Aree Cimiteriali "A", "B" e "C".

2. Materiali da utilizzare:

a) Per le sostituzioni e i completamenti, i materiali devono essere esclusivamente quelli presenti nelle sepolture originarie, sia per gli interni che per gli esterni.

Qualora questi non siano più reperibili, sono consentiti quelli che si avvicinano il più possibile, per colore e per struttura materica, ai materiali originari.

E' consentita la rifinitura a pittura, ad eccezione dei plastici, nei colori più consoni al luogo ed ai materiali impiegati, si preferisce l'utilizzo di colori e tecniche tipiche della zona; gli intonaci devono essere del tipo tradizionale e colorati in pasta.

I monumenti in pietra non possono essere né tinteggiati né tantomeno rivestiti con alcun materiale; in tali casi sono consentite solo tecniche di restauro conservativo adeguate e opportune.

b) Sono vietati, sia per gli interni che per gli esterni:

1) vetri colorati, fumè, decorati o lavorati, ad eccezione di quelli originari presenti nelle sepolture o dimostrabili tramite documentazione fotografica;

2) decorazioni o applicazioni adesive;

3) elementi, rivestimento o decorazioni in plastica, plexiglas o materiali simili;

4) elementi, rivestimenti o decorazioni in gres porcellanato e/o materiali simili;

5) specchi;

6) elementi o rivestimenti in legno, laminati o materiali simili (vietati solo per gli esterni);

7) per gli esterni, tutti i materiali facilmente deteriorabili o deformabili;

8) elementi in alluminio anodizzato.

c) E' consentito l'utilizzo del ferro (se tinteggiato, solo nelle tonalità dei grigi e neri), dell'ottone, del bronzo, del rame, della ghisa, della ceramica e della terracotta.

d) La lavorazione dei materiali deve essere la stessa di quella presente nel manufatto originario, sia per gli interni che per gli esterni, sia per la struttura che per tutti gli arredi, gli elementi di rivestimento e decorazione che fanno parte di esso.

3. EPIGRAFI:

Le epigrafi in aggiunta, interne e/o esterne, devono avere lo stesso carattere, le stesse dimensioni, uguali spessori, colori e materiali di quelle già presenti.

Il relativo posizionamento, sia interno che esterno, deve essere uguale a quello esistente e, in ogni caso, uguale per tutti quelle presenti in ogni singola sepoltura.

Non è consentito fare aggiunte nelle epigrafi esterne delle cappelle.

Non sono consentite elementi verticali come pietre o lastre di marmo su cui viene incisa l'epigrafe e sulle quali vengono collocate le fotografie.

Le epigrafi, qualora assenti, devono essere realizzate per incisione o sovrapposizione di caratteri dello spessore non superiore a mm 6 e altezza non superiore a cm. 8, per le sepolture a sistema di tumulazione (monumentini), sepolture in edifici collettivi e sarcofaghi); solo per incisione di caratteri dello spessore non superiore a cm. 1,5 e altezza non superiore a cm. 11 per le cappelle.

I caratteri possono essere colorati e verniciati, nelle tonalità dei grigi e neri solo se di ferro.

Le epigrafi, qualora non presenti, devono essere realizzati, nelle sepolture a sistema di tumulazione (monumentini) necessariamente sulle pietre tombali, nelle cappelle sopra

l'ingresso centrale, in entrambe i casi devono essere approvate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I caratteri devono essere poggiati o incisi direttamente sulle pietre tombali, non è consentito l'utilizzo di supporti intermedi, e devono essere contenute in esse. Ogni aggiunta dev'essere approvata dall'Ufficio tecnico competente, previa presentazione di un progetto come previsto dall'art. 3 delle presenti norme.

Per le tombe esistenti non sono consentite epigrafi sul monumento verticale della sepoltura (monumentino), ad eccezione di quelle originarie.

Non è consentito l'utilizzo di materiali facilmente deteriorabili o deformabili.

4. INFISSI, APERTURE E CANCELLETTI:

I materiali, le decorazioni, la lavorazione ed i colori delle aperture, degli infissi, dei cancelletti e delle ringhiere devono essere uguali a quelli presenti nella sepoltura, così come indicato dal punto a) del comma 1 del presente articolo.

Sono vietate catene o catenacci di chiusura degli infissi o di qualsiasi altro elemento nelle parti a vista della sepoltura.

Non è consentito creare nuove finestre o altre aperture, di nessun genere, forma o dimensione, oltre a quelle originarie.

Non sono consentite, sia per gli interni che per gli esterni, le aperture a vasistas, scorrevoli o a ghigliottina.

Non sono consentiti, sia per gli interni che per gli esterni, infissi o elementi in alluminio anodizzato, i materiali da utilizzare sono quelli indicati nel precedente comma 1, lettera b) del presente articolo.

Sono consentite solo maniglie a pomolo, ad eccezione di quelle originarie o realizzate in conformità con il presente articolo.

I cancelletti o le ringhiere originarie non possono essere eliminate, se in cattivo stato devono essere sostituite seguendo le prescrizioni contenute nel presente articolo.

5. PORTAFOTOGRAFIE:

Le dimensioni e il posizionamento di tali oggetti devono essere adeguati alle caratteristiche architettoniche e stilistiche della sepoltura e agli elementi nei quali devono essere applicati.

Tali oggetti devono essere contenuti all'interno dell'area di pertinenza della sepoltura. I portafotografie devono essere posizionati, qualora presenti, esclusivamente negli spazi originari della sepoltura destinati al loro accoglimento, in mancanza di tali spazi o quando questi sono esauriti, non è consentita la loro collocazione; tali oggetti non devono comunque invadere decorazioni, sculture o arredi. Nei casi in cui il monumentino verticale presenta una superficie in cui sono del tutto assenti decorazioni, fregi o altro, è consentita, previa presentazione di un progetto, la creazione delle sole nicchie e/o cornici, incastonate nella muratura secondo i criteri e le modalità prescritte dalle presenti norme. Nei soli casi in cui non è possibile inserire le fotografie nel monumentino verticale è consentita la collocazione sulla pietra tombale.

Tutte le fotografie non collocate nell'apposito spazio originario o non approvate dall'ufficio competente devono essere rimosse dal concessionario qualora questo intenda effettuare interventi di qualsiasi natura nella sepoltura.

L'applicazione deve essere tale da garantire stabilità all'oggetto.

I portafotografie devono poggiare, per tutta la loro superficie sull'elemento che li ospita, non sono consentiti posizionamenti sulle faccie laterali della sepoltura, né tanto meno sistemi che permettono la sospensione di tali oggetti.

Nelle sepolture a cappella non sono consentiti portafotografie nei prospetti.

I materiali da utilizzare sono quelli indicati nel precedente comma 1, lettera b) del presente articolo. Non è consentito l'uso di plastica, plexiglas o materiali simili, facilmente deformabili o deteriorabili.

6. PORTAFIORI:

Le dimensioni e il posizionamento di tali oggetti devono essere adeguati alle caratteristiche architettoniche e stilistiche della sepoltura e agli elementi sui quali devono essere poggiati.

I portafiori devono essere ben fissati all'elemento che li dovrà sostenere; la base dei portafiori deve poggiare, per tutta la sua superficie, sull'elemento che li ospita, non sono consentiti

posizionamenti sulle faccie laterali del basamento o del monumentino verticale, neanche se la superficie occupata è di pertinenza della sepoltura.

I portafiori, ad eccezione dei casi in cui sono previsti spazi, nicchie o mensole originarie ed apposite, devono essere ubicati sul basamento della sepoltura; non sono consentiti sistemi che permettono la sospensione di tali oggetti sul monumento verticale, ad eccezione di quelli originari già presenti.

Tali oggetti devono essere contenuti all'interno dell'area di pertinenza della sepoltura.

I portafiori originari, se sostituiti, devono essere posizionati nel medesimo posto.

Non è consentita la creazione di aiuole o fioriere, né fisse, né mobili, neanche se queste insistono nell'area di pertinenza della sepoltura, fatta eccezione per quelle già presenti.

Non sono consentiti, per gli esterni, portafiori o vasi in plastica o di altri materiali facilmente deteriorabili o deformabili, i materiali consentiti sono quelli indicati dal comma 1, lettera b) del presente articolo.

Nelle sepolture a cappella non sono consentiti portafiori nei prospetti.

7. PLUVIALI, COPERTURE E GRONDE:

Eventuali pluviali e gronde devono essere realizzate in rame, ferro doppiamente stagnato o muratura; le gronde non devono essere visibili dall'esterno, i pluviali devono essere posti sul retro delle cappelle.

Sono consentite coperture a doppia falda, semicircolari e piane, è consentito l'inserimento di lucernai.

8. SISTEMA DI VENTILAZIONE:

Le cappelle devono essere provviste di un sistema di ventilazione naturale o artificiale, interna che eviti la formazione d'acqua di condensa sulle pareti e sui soffitti.

Nel caso di sistema di ventilazione naturale è necessario realizzare almeno due prese d'aria tali da permettere il ricircolo, aventi dimensioni minime 12 cm. per lato o diametro.

9. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE (monumentini).

Per tutti i lavori di completamento, o nuova realizzazione, relativi alle sepolture si fa riferimento alle tipologie rappresentate nell'allegata **tavola 7 modificata**.

Dette tipologie sono formate da un basamento, una o tre pietre tombali, ed un monumentino verticale.

La sepoltura, in tutte le sue parti, comprese le decorazioni, le statue, gli arredi e gli ornamenti, dev'essere rivestita con i materiali permessi.

a) BASAMENTO: (AREE "A" e "B" ESISTENTI)

Il basamento, qualora già esistente, deve mantenere inalterata l'area di pertinenza assegnata; le dimensioni riportate nelle tavole sopra dette devono essere adattate a quelle esistenti ed alla pendenza del terreno.

L'altezza, misurata al centro del basamento, non deve comunque superare quella del basamento adiacente più alto misurata al centro dello stesso.

La chiusura deve realizzarsi con una pietra tombale le cui dimensioni non possono essere inferiori a cm 0,95 di larghezza e cm 180 di lunghezza.

L'altezza del cordolo sottostante la pietra tombale non può essere superiore a cm 5 le sue dimensioni (larghezza e lunghezza) non possono superare quelle della pietra tombale.

Le dimensioni dell'apertura direttamente collegata con il vestibolo sottostante non devono essere inferiori a cm 75 di larghezza e cm 160 di lunghezza.

Per le sepolture a tombinatura semplice e prevista l'asimmetria.

Nel caso in cui la sepoltura è completa e rifinita ad eccezione del basamento, questo deve essere rivestito, utilizzando i materiali originari o quelli prescritti dal **comma 2** dell'art. 8, in conformità ed armonia con la sepoltura. Qualora la sepoltura non abbia il monumentino verticale, questo deve essere realizzato in conformità con il presente articolo.

In fase di lavori devono essere eliminati tutti gli oggetti, gli elementi, gli arredi e le decorazioni, compresi gli infissi e i materiali di rivestimento, non consentiti o in disaccordo con il presente articolo.

Le pietre tombali esistenti possono essere rimosse purchè rimanga sempre quella centrale.

a1) **BASAMENTO: (LIMITATAMENTE ALL'AREA "C")**

Il basamento ha dimensioni, per le sepolture a cinque posti, nella parte inferiore pari a cm 300 di lunghezza, cm 160 di larghezza e cm 10 di altezza, nella parte superiore pari a cm 300 di lunghezza, cm 110 di larghezza e cm 10 di altezza; per le sepolture a dieci posti, il basamento sarà pari a cm 300 di lunghezza, cm 265 di larghezza e cm 30 di altezza. Nel caso ci sia il basamento superiore esso sarà pari a cm 300 di lunghezza, cm 245 di larghezza e cm 10 di altezza.

Il basamento regolarizza la pendenza del terreno su cui insiste la sepoltura, la sua quota è data dal punto più alto dell'area di pertinenza assegnata, tale che lo spigolo in quel punto ha un'altezza di 30 cm mentre gli altri tre prendono l'altezza data dalla naturale pendenza del terreno (**tavola 5 modificata e tavola 7 modificata**).

La lavorazione dei materiali di rivestimento, sempre nel rispetto delle presenti norme, è a piacimento.

La chiusura deve realizzarsi con una pietra tombale le cui dimensioni sono pari a cm 95 di larghezza e cm 180 di lunghezza; sono consentiti copritomba laterali.

L'altezza del cordolo sottostante la pietra tombale non può essere superiore a cm 5, le sue dimensioni (larghezza e lunghezza) non possono superare quelle della pietra tombale.

Le dimensioni dell'apertura direttamente collegata con il vestibolo sottostante non devono essere inferiori a cm 75 di larghezza e cm 160 di lunghezza (**tavola 5 modificata**).

Il posizionamento e la dimensione della pietra tombale e della relativa apertura è quello indicato nella **tavola 7 modificata**.

b) **MONUMENTINO VERTICALE:**

Le dimensioni, il posizionamento e gli ingombri sono definiti dall'allegata **tavola 7 modificata**.

Il monumento verticale può essere realizzato in muratura e poi successivamente rivestito, o direttamente nei materiali prescelti, per tutto il suo spessore; sono consentiti interventi di svuotamento, incisione, bassorilievi, inserimento di sculture, statue, arrotondamento degli spigoli e tutto ciò che in ogni caso non pregiudichi e/o superi lo spessore massimo imposto, nonché tutte le altre misure.

Le statue, e tutti gli elementi decorativi inseriti nel monumentino devono sempre essere contenuti all'interno del volume massimo ammesso.

In caso di utilizzo delle sole singole statue e delle croci le misure e gli ingombri massimi rimangono invariati.

Il prospetto posteriore della sepoltura (monumentino e basamento) deve essere rifinito e/o rivestito completamente.

Nel prospetto posteriore del monumentino non è consentito l'inserimento di portafotografie, portafiori ed epigrafi.

Al posto del monumentino, nelle tombe a 10 posti ed in quelle a 5 posti, **non è consentito realizzare posti a sarcofago**.

10. SEPOLTURE A CAPPELLA:

Per tutti i lavori di completamento o nuova realizzazione, si fa riferimento alle tipologie rappresentate nelle allegate **tavole 11 modificata e 11a modificata** che definiscono le caratteristiche formali e dimensionali. Le dimensioni (larghezza e lunghezza) sono quelle relative all'area di pertinenza esistente della sepoltura. (art. 8, comma 1).

I materiali consentiti sono quelli prescritti dal comma 2 dell'art. 8.

Le cappelle possono realizzarsi solo nelle aree autorizzate (**tavola 2 modificata e tavola 3 modificata**) e individuate idonee per tali sepolture, è vietato costruire cappelle all'interno dei lotti in cui sono presenti sepolture a sistema di inumazione e/o tumulazione (monumentini) e lungo i filari destinati alle sepolture a "sarcofago" individuati idonei.

Ad eccezione delle cappelle per le quali è già stata realizzata la struttura, il numero massimo consentito di ordini verticali di loculi è pari a 5, l'altezza totale deve essere di metri 4,50 (compreso il rivestimento) nelle ali laterali della struttura e metri 5,00 (compreso il rivestimento) nella parte centrale, così come indicato nelle **tavole 11 modificata e 11a modificata**.

La forma e il volume della struttura possono essere modificati solamente nella parte centrale e/o superiore del prospetto principale della sepoltura e comunque non superando mai l'altezza, la larghezza e la profondità indicata, ogni modifica deve quindi essere necessariamente contenuta all'interno del volume base definito dalle tavole sopra citate.

È consentita l'eliminazione totale della parte centrale sopradetta.

Tutti gli elementi, i materiali e i rivestimenti non consentiti devono essere rimossi a cura del concessionario.

Le cappelle non complete nelle quali è stata realizzata solo la base devono attenersi totalmente alle prescrizioni relative alle tipologie previste per l'area "C"; le dimensioni di quest'ultime, fatta eccezione per la larghezza e la lunghezza, non possono essere variate.

Le cappelle nelle quali è già stata realizzata la struttura devono attenersi alle prescrizioni di cui sopra esclusivamente per quanto riguarda i rivestimenti, i materiali, i portafotografie, i portafiori, le epigrafi, gli infissi e le aperture, i pluviali, le coperture e le gronde ed il sistema di ventilazione; per queste sepolture è consentito lasciare inalterata la struttura esistente che non può, in nessun modo, essere aumentata in altezza, larghezza o lunghezza.

Le cappelle possono essere accorpate solo nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 delle presenti norme, le tipologie (S e T) sono quelle indicate dalle **tavole 12 modificata e 12a modificata**.

11. SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE A "SARCOFAGO"

Per tipologia a "sarcofago" si intende la sovrapposizione fuori terra di uno o più loculi (paralleli o perpendicolari al fronte principale della sepoltura), poggianti direttamente sul terreno o su un basamento di una sepoltura a sistema di tumulazione (monumentini) già presenti.

È vietato costruire sepolture a "sarcofago" all'interno dei lotti in cui sono presenti sepolture a sistema di inumazione o cappelle.

La struttura non può essere inglobata e/o nascosta da un involucro di muratura, vetro o altro materiale.

Le nuove sepolture a sarcofago ubicate davanti al muro di recinzione devono distanziare da esso di 50 cm; non è consentito superare lo spazio di pertinenza assegnato, la distanza tra una sepoltura e l'altra deve essere di 50 cm.

I loculi sovrapposti devono essere 3.

CAPO IV - AREA CIMITERIALE "A"

Art. 9

1. Gli interventi devono avere lo scopo di mantenere nel tempo quei valori che caratterizzano le sepolture nel loro aspetto estetico, qualificandone l'espressione artistica, architettonica e storica.
2. La salvaguardia di quest'area deve attuarsi mediante la tutela dei singoli manufatti che lo costituiscono.
3. **Non sono ammessi, per le sepolture di interesse storico-artistico, da tutelare o salvaguardare, interventi di demolizione e ricostruzione.**
4. Il concessionario ha la possibilità di accedere all'archivio generale del Comune per poter usufruire dei progetti delle sepolture, qualora questi elaborati dovessero servire per ricostruire lo stato originario delle stesse.

Art. 10 - SEPOLTURE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DA TUTELARE

1. Rientrano in questa categoria tutte le tipologie di sepolture (cappelle, ossario, sepolture a sistema di tumulazione) che per particolari caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche, richiedono interventi mirati al recupero, conservazione, tutela e valorizzazione del manufatto stesso.

2. Per questa categoria sono ammessi solamente gli interventi di recupero statico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e/o aumento di posti interrati, manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi, manutenzione ordinaria, inserimento di epigrafi, portafiori, portafotografie e illuminazione votiva.
3. E' consentita la sostituzione o il completamento di elementi della struttura e degli elementi del rivestimento che compongono il manufatto, sia per gli esterni che per gli interni, a condizione che siano rispettate le caratteristiche formali, dimensionali, stilistiche, architettoniche e figurative; l'elemento o gli elementi in aggiunta, per il completamento, o sostitutivi a quelli originari devono essere dello stesso materiale o, qualora questo non sia più reperibile, di uno simile, della stessa forma, colore e spessore.

Se l'elemento da sostituire presenta decorazioni, arredi, ornamenti, fregi, sculture, questi devono essere riprodotti "a regola d'arte" utilizzando, se possibile, gli stessi procedimenti di realizzazione, le stesse tecniche, materiali e colori di quelli originari.

La sostituzione è consentita solo quando l'elemento è gravemente lesionato, rotto, mancante o non affidabile dal punto di vista statico; non è ammesso alcun intervento sostitutivo che abbia motivazioni puramente estetiche. I basamenti in graniglia di marmo, qualora gravemente lesionati, possono essere rivestiti.

Tutti gli elementi di aggiunta per un eventuale completamento, devono essere conformi dal punto di vista stilistico, architettonico, figurativo e materico alla sepoltura oggetto dell'intervento.

Per aggiunta si intende esclusivamente il completamento di uno (o più elementi) o parti di esso presenti nella sepoltura che non è mai stata realizzata (basamento senza rivestimento,.... ecc.) o che nel tempo si è perduto (croci,...ecc); non sono consentite altre aggiunte.

Il basamento non rivestito può rimanere tale solo se la mancanza del rivestimento non pregiudichi, da nessun punto di vista, la sepoltura.

Nei casi in cui la sepoltura non abbia il basamento o preveda il solo copritomba poggiato direttamente sul terreno, se il monumentino verticale, con le eventuali costruzioni del basamento rischia di perdere le sue proporzioni o addirittura decorazioni e/o fregi, quest'ultimo non potrà essere realizzato.

Nel caso in cui il monumentino verticale prevede un piccolo zoccolo libero da decorazioni e/o fregi, il basamento può essere realizzato nel pieno rispetto del presente articolo; la sua altezza non deve comunque superare quella dello zoccolo di cui sopra.

Qualora il manufatto abbia uno o più elementi, arredi e/o materiali non consentiti, compresa la tinteggiatura della pietra, questi devono essere rimossi, modificati e/o sostituiti solo nei casi in cui si decide di effettuare gli interventi di cui sopra.

Art. 10 bis - SEPOLTURE DA SALVAGUARDARE

1. Le sepolture appartenenti a questa categoria appartengono a dei contesti storici particolari e/o interessanti dal punto di vista architettonico e decorativo.

Per queste sepolture sono consentiti i soli interventi di recupero statico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e/o aumento di posti interrati, manutenzione straordinaria e/o sostituzione di elementi, manutenzione ordinaria, inserimento di epigrafi, portafiori e portafotografie e illuminazione votiva.

Per sostituzioni di elementi si intende la possibilità di cambiare i rivestimenti, utilizzando i materiali originali, o quelli che più si avvicinano agli esistenti per colore e struttura materica, lasciando inalterato l'aspetto formale, stilistico, architettonico e decorativo della sepoltura in tutte le sue parti.

Non sono consentite aggiunte, ad eccezione di epigrafi, portafiori, portafotografie e illuminazione votiva.

Qualora la sepoltura risulti incompleta nel coronamento di alcune sue parti è consentito, nel pieno rispetto del presente articolo, aggiungere croci e piccole statue, purchè in armonia con la sepoltura.

Nei casi in cui la sepoltura in pietra o in graniglia e cemento è stata rivestita in marmo o altri materiali, in fase di intervento, non è necessaria la loro rimozione e/o sostituzione, fatta eccezione per le sepolture in cui l'intervento ha eliminato, coperto o modificato decorazioni, sovrapposizioni, o in cui si sono perse le proporzioni e gli elementi architettonici originari.

Le sepolture realizzate in graniglia di marmo e cemento non possono essere tinteggiate, gli elementi tondeggianti (colonne, ...ecc) non possono essere rivestiti, in tali casi sono consentite solo tecniche di restauro conservativo adeguate e opportune; in caso di sostituzione o completamento di elementi questi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dall'art.9 delle presenti norme.

È ammesso il rivestimento dell'intero basamento, anche se in graniglia di marmo e cemento. Il basamento può rimanere tale solo se la mancanza del rivestimento non pregiudica, da nessun punto di vista, la sepoltura e sia comunque decoroso.

I materiali di rivestimento, le decorazioni e/o gli arredi, compresi gli infissi e le aperture non conformi con il presente articolo devono essere rimossi, modificati e/o sostituiti solo nei casi in cui si decide di effettuare gli interventi di cui sopra.

Art. 11 - SEPOLTURE DA COMPLETARE

1. Rientrano in questa tipologia tutte le sepolture senza alcuna identità formale, stilistica o architettonica nelle quali:
 - a) esiste solo il cordolo o il basamento (sepulture a sistema di tumulazione) in cemento o pietra con il solo copritomba in marmo e talvolta anche l'epigrafe;
 - b) esiste solo il cordolo in cemento (sepulture a cappella) con i ferri a vista e talvolta il copritomba;
 - c) l'area è completamente libera;
 - d) esiste solo la struttura (sepulture a cappella) in cemento armato o pietra locale e talvolta anche l'ingresso principale con infisso e parte del rivestimento;
 - e) le sepolture si presentano non del tutto complete: monumentino verticale completo e rifinito e basamento con pietra tombale in marmo ma non rivestito o basamento completo e rifinito senza il monumento verticale.

Art. 12 - SEPOLTURE COMPLETE NON APPARTENENTI A NESSUNA DELLE CATEGORIE PRECEDENTI

1. Per questa tipologia sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 2 delle presenti norme.
2. Per interventi di demolizione e ricostruzione e/o totale sostituzione o modifica parziale dei rivestimenti o elementi costituenti la sepoltura, valgono, per tutte le parti costituenti la sepoltura, compreso gli arredi e il basamento, le prescrizioni contenute nelle presenti norme.
3. Per interventi di solo adeguamento alle presenti norme, nei casi di sostituzione di materiali e rivestimenti, compresi gli arredi, non concessi dal presente regolamento, il concessionario, ha la possibilità di intervenire lasciando inalterata la struttura e quindi il volume e la forma della sepoltura; non sono consentite modifiche e aggiunte di nessun genere.

I lavori da eseguire sono così limitati ai materiali di rivestimento, alle decorazioni agli infissi ed aperture, ai portafiori, portafotografie ed epigrafi.
4. Qualora si tratti di sostituzione di rivestimento o elementi costituenti la struttura, per motivi tecnici di stabilità e/o lesioni di varia natura ed entità, questi possono essere sostituiti utilizzando gli stessi materiali presenti, purchè non superino il 50% della superficie totale dei rivestimenti dell'intera sepoltura; in questo caso non sono consentite modifiche o aggiunte di nessun genere.

Qualora la superficie degli elementi di rivestimento da sostituire superi il 50% della superficie complessiva, il concessionario è obbligato, entro due anni, a sostituire totalmente i materiali di rivestimento della sepoltura adeguandosi alle disposizioni previste dalle presenti norme, comprese quelle relative al basamento e al monumentino verticale.
5. Per quanto riguarda gli infissi, le aperture, i pluviali, le coperture, le gronde, i sistemi di ventilazione, le epigrafi, i portafotografie, i portafiori e illuminazione votiva, valgono le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Non è consentito per nessuna sepoltura dell'Area Cimiteriale "A", la realizzazione di posti a sarcofago in sostituzione del monumentino.

CAPO V AREA CIMITERIALE "B"

Art.13 - SEPOLTURE DA COMPLETARE

1. Rientrano in questa tipologia tutte le sepolture senza alcuna identità formale, stilistica o architettonica nelle quali:
 - a) esiste solo il basamento (sepulture a sistema di tumulazione) in cemento o pietra con il solo copritomba in marmo e talvolta anche l'epigrafe;
 - b) esiste solo il cordolo in cemento (sepulture a cappella) con i ferri a vista e talvolta il copritomba;
 - c) l'area è completamente libera;
 - d) esiste solo la struttura (sepulture a cappelle) in cemento armato o pietra locale e talvolta anche l'ingresso principale con infisso a parte del rivestimento;
 - e) le sepolture si presentano non del tutto complete: monumentino verticale completo e rifinito e basamento con pietra tombale in marmo ma non rivestito o basamento completo e rifinito senza il monumento verticale.

Art.14 - SEPOLTURE COMPLETE NON APPARTENENTI A NESSUNA DELLE CATEGORIE PRECEDENTI

1. E' consentita, per l'area "B" la costruzione delle cappelle agli angoli dei lotti confinanti con i viali, così come prescritto dal comma 8 dell'art. 24 delle presenti norme.
2. Le sepolture da salvaguardare, ubicate nell'area "B", seguono le prescrizione contenute nell'articolo 10 bis delle presenti norme.

Art. 14 bis – INDIVIDUAZIONE AREE PER SERVIZI E LOCULI

Nell'Area Cimiteriale "B" è prevista:

- **la realizzazione di un gruppo di servizi igienici**
- **la realizzazione di loculi.**

Tali aree sono individuate lungo il muro di recinzione, lato sud-est, di fronte alle Sezioni 1[^] E, 2[^] E e 3[^] E.

CAPO VI AREA CIMITERIALE "C"

Art. 15

L'area "C", distinta in due settori, prevede:

per il settore "A"

- Sepulture a sistema di tumulazione a unica tombinatura capienza 5 posti interrati;
- Sepulture a sistema di tumulazione a doppia tombinatura capienza 5+5 posti interrati;
- Sepoltura a cappella aventi direzione 3,50 x 3,50 disposte in fila lungo i muri perimetrali del "settore A".

Le sepolture a tombinatura unica da realizzarsi nel lotto n° 2, devono essere costruite tenendo conto dell'ampliamento di mt 0,50 della parte sottostante il basamento (tombinatura) che dovrà osservare la posizione definita nella tavola n° 6 bis denominata " disposizione tipo con indicazione delle superfici interrate per sepolture a tumulazione".

Tale disposizione individua la posizione dei loculi che può essere destra o sinistra a seconda del filare considerato.

Le sepolture a tombinatura doppia possono essere ampliate (non oltre 0,50 cm), al di sotto della quota 0.00 del piano di campagna, in maniera tale da ottenere una dimensione complessiva pari a 3,10 mt così ripartiti 0,25 mt + 2,60 mt + 0,25 mt.

Per il settore "B"

- Cappelle aventi le dimensioni 3,00 mt x 3,50 mt.
- Sepolture a sistema di tumulazione in edifici a carattere collettivo.
- Area destinata a servizi.

Illuminazione votiva

Tutte le sepolture saranno servite da impianto di illuminazione votiva; pertanto è necessario prevedere in fase progettuale la posizione del relativo corpo illuminante realizzato nei materiali prescritti.

Art. 16

1. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE: (Monumentini)

Per queste sepolture si fa riferimento alle tipologie di cui alla **tavola 7 modificata**.

Il prospetto principale di ogni singola sepoltura è indicato dalla **tavola 3 modificata**.

2. SEPOLTURE A CAPPELLA:

Le cappelle possono realizzarsi solo nelle aree autorizzate (**tavola 3 modificata**) e individuate idonee per tali sepolture, è vietato costruire cappelle all'interno dei lotti in cui sono presenti sepolture a sistema di tumulazione.

Il prospetto principale e quindi l'ingresso di ogni singola sepoltura è indicato dalla **tavola 3 modificata**.

Le cappelle ubicate davanti al muro di recinzione devono distanziare da esso di 50 cm.; non è consentito superare lo spazio di pertinenza assegnato, la distanza tra una sepoltura e l'altra deve essere di 50 cm minimo.

Le dimensioni esterne delle cappelle sono di metri 3 x 3,50 nel settore adiacente l'ingresso n° 2 e metri 3,50 x 3,50 nel settore "A" lungo il muro di recinzione, per un numero massimo di ordini verticali di loculi pari a 5, l'altezza totale deve essere di metri 4,50 (compreso il rivestimento) nelle ali laterali della struttura, e metri 5,00 nella parte centrale (compreso il rivestimento), così come indicato nelle tavole 11e 11a, allegate.

Le cappelle possono essere accorpate solo nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, le tipologie (S e T) sono quelle indicate dalle tavole **12, 12a**, allegate.

La forma e il volume delle strutture possono essere modificati solamente nella parte centrale e/o superiore del prospetto principale della sepoltura e comunque non superando mai l'altezza, la larghezza e la profondità indicata, ogni modifica deve quindi essere necessariamente contenuta all'interno del volume base definito dalle tavole sopra citate.

È consentita l'eliminazione totale della parte centrale sopradetta.

All'interno della cappella è consentita la realizzazione di un piccolo ripostiglio.

CAPO VII
SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE
Disposizioni generali

Art. 17- FOSSE E VIALETTI

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmato in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse delle sepolture a sistema di inumazione, per i cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a cm 200, nella parte più profonda la lunghezza deve essere di cm 220, la larghezza di cm 80 e distanziare l'una dall'altra di cm 50 per lato.

3. Le fosse di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a cm 200, nella parte più profonda la lunghezza deve essere di cm 150, la larghezza di cm. 50 e distanziare l'una dall'altra di cm 50 per lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, la distanza tra una fossa e l'altra deve essere di almeno cm 50.
I vialetti devono inoltre essere provvisti, a cura del Comune, di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal regolamento.

Art. 18 - CIPPI, CORDOLO, EPIGRAFI E PIETRE TOMBALI

1. CIPPI:

- a) Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- b) Su richiesta dei parenti del defunto è possibile sostituire il cippo comunale con un monumento funebre, le cui caratteristiche e dimensioni sono quelle riportate dal regolamento.
- c) Sul cippo a cura del Comune deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

2. CORDOLI:

Dopo la ricopertura della fossa, trascorso il tempo necessario per l'assestamento del terreno, si dà corso alla posa dei cordoli in cemento per la delimitazione delle aree di inumazione.

3. EPIGRAFI:

- a) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto, il testo deve essere presentato in duplice copia, unitamente al progetto della sepoltura e delle eventuali opere da realizzare, così come previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
- b) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- c) Le modifiche delle epigrafi, così come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- d) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritture diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

4. PIETRE TOMBALI:

Le dimensioni delle pietre tombali sono riportate nelle tavole allegate relative alle sepolture a sistema di tumulazione.

Art. 19 - FERETRI

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla eliminazione della cassa di zinco.
2. Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

3. Ogni cassa (quella di legno e quella di metallo) deve riportare il timbro, a fuoco, della ditta costruttrice e del fornitore.
4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere conservate in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo.
6. . Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento

CAPO VIII

SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE IN EDIFICI COLLETTIVI

Disposizioni generali

Art. 20 - DIMENSIONE E CHIUSURA DEI LOCULI

1. Nelle sepolture a sistema di tumulazione ogni feretro è posto in loculo, nicchia o tumulo separato, le cui dimensioni interne minime per gli adulti sono: lunghezza cm 225, larghezza cm 75, altezza cm 70; minori dimensioni sono consentite solo per bambini di età inferiore a 10 anni. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al comma 4 e 5 del presente articolo.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, preferibilmente lungo il lato corto della sepoltura.
3. La parantina di mattoni pieni, deve essere rivestita con una lastra dello spessore adeguato posta in opera in modo tale da lasciare un'intercapedine completamente stagna.
I materiali delle lastre di rivestimento saranno scelti in fase di progettazione della struttura, sempre rispettando le prescrizioni contenute nelle presenti norme.
Tutte le lapidi appartenenti all'edificio devono essere allineate nelle due direzioni; le epigrafi con l'indicazione dei dati generali del defunto devono essere le stesse nelle dimensioni, nel materiale e nel tipo di carattere utilizzato.
4. La chiusura del tumulo, realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, deve essere effettuata in modo tale da garantire stabilità, resistenza meccanica adeguata e sigillatura così da essere a tenuta ermetica.
5. E' permessa la chiusura con elemento in pietra naturale, o con lastra di cemento armato vibrato o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
6. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
7. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.
8. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo pari a cm 70, di larghezza cm 30 e di altezza cm 30.

Art 21 - CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a sistema di tumulazione (loculi) si possono sviluppare in diversi livelli.

2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolari riferimenti alle disposizioni per le realizzazioni delle costruzioni in zone sismiche.
3. Le solette orizzontali dei loculi devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
La verifica a rischio sismico deve essere effettuata indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati.
4. I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati leggermente verso l'interno (pendenza circa 2%) in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. L'altezza massima degli edifici ospitanti le sepolture a sistema di tumulazione in edifici collettivi di iniziativa comunale o di confraternite (compresa di rivestimento) è commisurata ad un numero massimo di ordini verticali di loculi pari a cinque.
7. Eventuali pluviali e gronde devono essere realizzati in rame, ferro doppiamente stagnato, zinco o muratura; le gronde non devono essere visibili all'esterno, i pluviali devono essere posti sul retro delle cappelle.

Art. 22 - MATERIALE PER LE SEPOLTURE

1. Per le decorazioni, le sculture le statue e tutti gli ornamenti, compresi gli infissi, è consentito l'utilizzo del ferro (se verniciato, solo nelle tonalità dei grigi e neri), dell'ottone, del bronzo, del rame, della ghisa, della terracotta, della ceramica e dell'acciaio inox.

Non è consentita la tinteggiatura delle pietre e di tutti i materiali sopra elencati, ad eccezione del ferro.

Per la lavorazione dei materiali è consentita la bocciardatura, la puntellatura, la rigatura (orizzontale e verticale), la fiammatura e la sabbiatura, rimane esclusa la lavorazione ad effetto antichizzato per i soli esterni e tutte le parti a vista.

È consentita la rifinitura a pittura, ad eccezione dei plastici, nei colori più consoni al luogo ed ai materiali impiegati, si preferisce l'utilizzo di colori e tecniche tipiche della zona, gli intonaci devono essere del tipo tradizionale e colorati in pasta.

I materiali, le lavorazioni e i colori da utilizzare per questa tipologia di sepoltura sono quelli indicati nel progetto di tali edifici.

La lavorazione dei materiali, sia per la struttura che per tutti gli elementi di rivestimento e decorazione, deve essere consona alla sepoltura.

Sono vietati per gli esterni:

- a) vetri colorati e fumè;
- b) decorazioni o applicazioni adesive;
- c) elementi, rivestimenti o decorazioni in plastica, plexiglas o materiali simili;
- d) elementi, rivestimenti o decorazioni in gres porcellanato e/o materiali simili;
- e) specchi;
- f) elementi o rivestimenti in legno, laminati o materiali simili;
- g) tutti i materiali facilmente deteriorabili o deformabili;
- h) elementi in alluminio anodizzato.

Art. 23 - PORTAFOTOGRAFIE, PORTAFIORI, INFISSI, APERTURE ED EPIGRAFI

1. PORTAFOTOGRAFIE:

Il posizionamento le dimensioni e i materiali di tali oggetti devono essere previsti e definiti nel progetto relativo a questa tipologia di sepoltura e comunque solo sulle lastre di chiusura dei

loculi; in mancanza di tali spazi o quanto questi sono esauriti, non è consentita la loro collocazione, in questo caso devono essere rimossi.

Non è consentito creare nuovi inserimenti, nicchie e cornici oltre previste nel progetto.

Le dimensioni e il posizionamento dei portafotografie devono essere adeguati alle caratteristiche della sepoltura e agli elementi nei quali devono essere applicati.

Tali oggetti non devono invadere decorazioni, sculture o elementi decorativi, questi devono inoltre essere contenuti nell'area di pertinenza del singolo loculo.

L'applicazione deve essere tale da garantire stabilità all'oggetto; questo deve poggiare, per tutta la sua superficie, sull'elemento che li ospita.

Non è consentito l'uso di plastica, plexiglas o materiali simili, facilmente deteriorabili o deformabili, né per i portafotografie né in sostituzione del vetro.

La realizzazione e la fornitura di tali oggetti è a cura del Comune.

2. PORTAFIORI:

Le dimensioni, il posizionamento e i materiali di tali oggetti, da sistemare solo sul fronte delle lastre di chiusura dei loculi, devono essere previsti e definiti in fase di progettazione; in mancanza di tali spazi o quando questi sono esauriti, non è consentita la loro collocazione, in questo caso devono essere rimossi.

Non è consentito creare nuovi inserimenti oltre a quelli previsti nel progetto.

Le dimensioni e il posizionamento dei portafiori devono essere adeguati alle caratteristiche della sepoltura e agli elementi nei quali devono essere applicati.

Tali oggetti non devono invadere decorazioni, sculture o elementi decorativi, questi devono inoltre essere contenuti nell'area di pertinenza del singolo loculo.

I portafiori devono essere ben fissati all'elemento che li dovrà sostenere, la base deve poggiare, per tutta la sua superficie, sull'elemento che li ospita, sono consentiti sistemi che permettono la sospensione di tale oggetto sulle lastre di chiusura dei loculi.

Non sono consentiti portafiori, vasi in plastica o di altri materiali facilmente deteriorabili o deformabili.

Non è consentita la creazione di aiuole o fioriere, né fisse, né mobili, neanche se queste insistono nell'area di pertinenza della sepoltura, fatta eccezione di quelle già presenti.

La realizzazione e la fornitura di tali oggetti è a cura del Comune.

3. EPIGRAFI:

Le epigrafi di ogni loculo devono essere tutte uguali per dimensione, posizionamento, carattere, colore, lavorazione e materiali; queste possono essere realizzate solo sulle lastre di chiusura dei loculi, devono inoltre essere previste e definite nel progetto relativo a questa tipologia di sepoltura.

Le epigrafi devono essere realizzate per incisione con spessore pari a mm 4 e altezza non superiore a mm 15, il carattere non può essere laccato né colorato.

I caratteri devono essere incisi direttamente sulla lastra di chiusura dei loculi, non è consentito l'utilizzo di supporti intermedi.

I chiavelli di assicurazione delle lastre, a vista o annegate nella malta, devono essere in bronzo, rame o ottone.

Non è consentito l'utilizzo di materiali facilmente deteriorabili o deformabili.

4. INFISSI E APERTURE:

Sono vietate catene o catenacci di chiusura degli infissi o di qualsiasi altro elemento nelle parti a vista delle sepulture.

Non sono consentite le aperture a vasistas, scorrevoli o a ghigliottina.

Non sono consentiti infissi o elementi in alluminio anodizzato, i materiali da utilizzare sono quelli indicati nel presente articolo.

CAPO IX
SEPOLTURE A CAPPELLA
Disposizioni generali

Art. 24 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

1. *Nell'area "C" le dimensioni esterne delle cappelle, sono di metri 3 x 3,50 nel settore adiacente l'ingresso n° 2 e metri 3,50 x 3,50 nel Settore "A", lungo il muro di recinzione.*
Non è consentito invadere l'area assegnata per la singola sepoltura.
2. L'altezza totale di tutte le cappele deve essere metri 4,50 (compreso il rivestimento) nelle ali laterali della struttura e metri 5,00 nella parte centrale (compreso il rivestimento) per un numero massimo di odini verticali di loculi pari a cinque, così come indicato nelle tavole **11 e 11a** allegate.
3. La distanza tra le sepolture deve essere di cm 50 minimo. Le cappelle previste lungo il muro perimetrale devono mantenere una distanza di cm 50 da esso. Nell'Area Cimiteriale "C", la distanza tra le cappelle lungo i muri di recinzione di nuova edificazione è di cm 50, mentre la distanza tra le cappelle lungo il muro di confine con l'Area Cimiteriale "A", è di cm 80.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali dei loculi devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq, con verifica a rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati.
6. I piani d'appoggio dei feretri, devono essere inclinati leggermente verso l'interno, (pendenza circa 2%) in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. Le cappelle possono realizzarsi solo nelle aree autorizzate indicate dalle **tavole 2 e 3** allegate e individuate idonee per tali sepolture.
È vietato costruire cappelle all'interno dei lotti in cui sono presenti sepolture a sistema d'inumazione o lungo i filari autorizzati destinati alle sepolture a "sarcofago" semplice individuate idonee.
Nell'area "B" è consentito costruire tali sepolture agli angoli dei lotti confinanti con i viali.
9. Nell'area "C" il prospetto principale e quindi l'ingresso di ogni singola sepoltura è indicato nella **tavola 3 modificata**.
10. La disposizione interna dei loculi può essere libera purchè si rispettino tutte le prescrizioni contenute nelle presenti norme.
È consentita, all'interno della cappella, la realizzazione di un piccolo ripostiglio.

CAPO X
CREMAZIONE

Art. 25 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE

1. Per le nicchie cinerarie individuali, le misure non possono essere inferiori a cm 30 per la lunghezza, cm 30 per la larghezza e cm 50 per l'altezza.
2. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

CAPO XI OSSARIO COMUNE

Art. 26

1. Le ossa che si rinvencono in occasione dell'esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano l'interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dal comma successivo.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiuse con saldature, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore da un parallelepipedo con il lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.
5. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

CAPO XII SERVIZI GENERALI

Art. 27 - LOCALIZZAZIONE E CARATTERI ARCHITETTONICI DEI SERVIZI GENERALI

1. Sono previste due aree per l'ubicazione dei servizi generali (tavola 2 e tavola 3 modificata):
 - a) nella prima insiste un edificio posto in prossimità dell'ingresso principale; per esso è previsto un possibile ampliamento, l'altezza non potrà superare quella della parte già costruita.
 - b) La seconda è prevista nell'Area Cimiteriale "B", in prossimità dell'ingresso n°2 da realizzare; l'edificio non potrà superare l'altezza massima prevista per le strutture ospitanti le sepolture a sistema di tumulazione collettiva (loculi); le caratteristiche architettoniche e i materiali dovranno essere uguali ad essi.
2. I materiali e le lavorazioni sono quelli indicati dalle presenti norme.

Art. 28 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA E OBITORIO

1. Il deposito di osservazione e la camera mortuaria devono essere dotati di acqua corrente, inoltre devono essere illuminati e ventilati tramite ampie aperture in diretto collegamento con l'esterno.
2. le pareti dovranno essere rivestite, fino all'altezza di metri 2,00 di lastre di marmo o di altra pietra naturale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, disposto in modo tale da facilitare lo scolo e lo smaltimento delle acque di lavaggio, deve inoltre essere in materiale liscio, ben unito, impermeabile e facilmente lavabile.
3. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
4. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

Art. 29 - SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per le autopsie deve essere dotata di acqua corrente e aperture, direttamente collegate con l'ambiente esterno, tali da permettere una buona ventilazione ed areazione.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione deve essere previsto un tavolo anatomico, in ceramica, metallo o altra pietra naturale ben levigata e non porosa, con canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di un sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
3. Le pareti dovranno essere rivestite, fino all'altezza di metri 2,00 di lastre di marmo o di altra pietra naturale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, disposto in modo tale da facilitare lo scolo e lo smaltimento delle acque di lavaggio, deve inoltre essere in materiale liscio, ben unito, impermeabile e facilmente lavabile.
4. La sala deve essere inoltre dotata di spogliatoio e di servizio igienico con doccia per il personale medico addetto. Deve essere assicurata un'assoluta facilità di sterilizzazione dell'ambiente mediante l'impiego di materiali facilmente lavabile sia sulle pareti che a pavimento.
5. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

Art. 30 - SALA PER CELLE FRIGORIFERE

1. La sala per le celle frigorifere deve essere dotata di acqua corrente, illuminata e ventilata naturalmente.
Le pareti dovranno essere rivestite, fino all'altezza di metri 2,00, di lastre di marmo o di altra pietra naturale ben levigata; il pavimento, ben unito, deve essere impermeabile e facilmente lavabile.
I posti salma refrigerati devono essere almeno cinque.
2. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

Art. 31 - ARCHIVIO

1. Il locale dell'archivio deve essere dotato di aperture in diretto collegamento con l'ambiente esterno tali da permettere una buona ventilazione ed illuminazione.
2. La pavimentazione, ben unita, deve essere fatta con materiale antisdrucchiolevole.
3. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

Art. 32 - SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici devono essere dotati di acqua corrente, inoltre, devono essere ventilati ed illuminati naturalmente; le pareti dovranno essere rivestite fino all'altezza di mt. 2,00, di ceramica, marmo o altra pietra naturale ben levigata è resa impermeabile; il pavimento dovrà essere fatto con materiale antisdrucchiolevole, impermeabile, ben unito e facilmente lavabile.
2. I servizi igienici a disposizioni del pubblico, divisi per sesso, dovranno essere separati da quelli per il personale addetto, inoltre almeno per uno dovrà essere garantito l'uso, secondo la normativa vigente, da parte di disabili.
3. Per ulteriori specifiche si fa riferimento a quanto riportato dal Regolamento.

CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.33

Le presenti Norme di Attuazione abrogano e sostituiscono le Norme di Attuazione integrate e modificate con Delibera di Giunta Municipale n° 130 del 20.08.2002.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione in contrasto con le presenti Norme o, comunque, incompatibile.

Sono allegati alle presenti Norme di Attuazione gli elaborati grafici appresso elencati:

- Tavola 1 modificata: "Planimetria generale – individuazione delle Aree"
- Tavola 2 modificata: "Planimetria Aree "A" e "B" – individuazione delle sepolture"
- Tavola 3 modificata: "Aree "B" e "C" – Individuazione ingressi sepolture a cappella – Prospetti sepolture a sistema di tumulazione (monumentini) – Individuazione posti per cappelle e loculi"
- Tavola 5 modificata: "Disposizione loculi interrati per sepolture a tumulazione" – (Tombe a 10 posti)
- Tavola 6: "Disposizione loculi interrati per sepolture a tumulazione" – (Tombe a 5 posti)
- Tavola 6 bis modificata: "Disposizione tipo con indicazione delle superfici interrate per sepolture a tumulazione"
- Tavola 6 ter: "Disposizione loculi interrati per sepolture a tumulazione (cinque posti) – LOTTO N. 2 – LOTTO N. 3 – LOTTO N. 6"
- Tavola 7 modificata: "Tipologia tipo per sepolture a sistema di tumulazione – pianta e prospetto laterale"
- Tavola 11 modificata: "Cappelle – Piante e sezioni"
- Tavola 11a modificata: "Cappelle – Prospetti"
- Tavola 12 modificata: "Cappelle accorpate – Piante"
- Tavola 12a modificata: "Cappelle accorpate – Prospetti"

L'edificazione nell'area cimiteriale "A" , ad eccezione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera 1h) e 1i) delle presenti norme, è sospesa per un periodo di mesi tre dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle presenti Norme.

Entro tale periodo il Settore Tecnico e dello Sviluppo Economico predisporrà il censimento per l'individuazione dei vari tipi di sepolture ivi presenti normate dagli artt. 9, 10, 10 bis, 11 e 12 delle presenti Norme.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche ai rapporti ed alle concessioni costituitesi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private secondo il regolamento precedente, dovrà presentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli atti e i documenti che comprovano tale propria qualità.

Se vengono riconosciuti i diritti, nel rispetto del regolamento precedente, il Sindaco comunicherà al diretto interessato, il nuovo provvedimento, che sarà conservato insieme a tutti gli atti riguardanti la sepoltura in oggetto.

Sono fatte salve eventuali concessioni di terreno, debitamente comprovate, non riportate nell'allegata tavola 2 modificata.

Per le norme non espressamente contenute nel presente regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990: Applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Grammichele approvato nel 1995;
Circolare esplicativa del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
R.D. 19 ottobre 1930, n° 1398: Approvazione del codice penale;
R.D. 27 luglio 1934, n° 1265: Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
R.D. 1 luglio 1937, n° 1379: Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme;
R.D. 16 giugno 1938, n° 1055: Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di Polizia Mortuaria;
Legge 9 gennaio 1951, n° 204: Onoranze ai Caduti in guerra;
Legge 3 aprile 1957, n° 235: Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
D.P.R. 20 gennaio 1961, n° 300: Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 3 aprile 1957, n° 235;
D.M. 7 novembre 1961: Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n° 235;
D.P.R. 16 febbraio 1964, n° 185: Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivati dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Legge 13 luglio 1966, n° 615: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Legge 4 gennaio 1968, n° 15: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Legge 11 maggio 1971, n° 390: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n° 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentica di firme;
D.M. 5 luglio 1975: Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denunce obbligatoria;
Legge 2 dicembre 1975, n° 644: Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;
Legge 28 aprile 1976, n° 400: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970;
D.P.R. 16 giugno 1977, n° 409: Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n° 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915: Attuazione delle direttive CEE n° 75/442 relativa ai rifiuti, n° 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n° 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
D.M. 28 novembre 1986: inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffuse sottoposte a notifica obbligatoria, dell'AIDS (SIDA), della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatite distinte in base alla loro eziologia;
D.M. 25 maggio 1989: Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
D. Lgs. 28 luglio 1989, n° 271: Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
D.P.R. 15 dicembre 1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse.

Il Sindaco può autorizzare il personale addetto al cimitero o il responsabile dell'ufficio competente, senza obbligo di preavviso al concessionario o agli aventi diritto, la rimozione, sostituzione e/o modifica, nonché tutti i lavori necessari atti a garantire stabile e decorosa ogni sepoltura data in concessione che, nonostante siano disposti dalle presenti norme e dal regolamento, non sono stati eseguiti nei termini e nelle modalità richieste.

Nei lavori sono comprese tutte quelle modifiche prescritte dalle presenti norme che sono necessarie per l'adeguamento della sepoltura alle disposizioni di cui sopra.

Le spese dei lavori sopra menzionati saranno addebitati al concessionario o agli aventi diritto.

E' prevista nei casi di cui sopra ed in tutti i casi in cui si riterrà opportuno, una sanzione amministrativa pecuniaria che il comune applicherà nei confronti dei concessionari inadempienti o di coloro che non osserveranno il regolamento e le presenti norme.